



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avv. Giuseppe Paparella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella **causa civile** iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine,
avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione
all'udienza del 17.7.2014

**promossa da: Mongelli Piero, rappresentato e difeso medesimo e
dall'avv. Cristian Marchello,**

ricorrente

CONTRO

Comune di Lecce

resistente

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 11.6.2014, Mongelli Piero proponeva
opposizione avverso il verbale di contravvenzione n.S52196 del 11.4.2014,
elevato dalla Polizia Municipale di Lecce, con il quale veniva accertata la
violazione dell'art.7, comma 1 a) e 15, C.d.S..

Il ricorrente, pertanto, rassegnava l'accoglimento delle seguenti
conclusioni: in via principale - previa immediata sospensione - accogliere
il ricorso per le ragioni di cui alla narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo
e/o improduttivo di effetti giuridici o, comunque, annullare il
provvedimento in epigrafe indicato. Con vittoria di spese e competenze di
giudizio.

REGIME FISCALE PROC.

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

REGIME FISCALE SENT.

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

N. 2890 14 Sent.

N. 6232 14 R. G.

N. 13171 R. Cron.

N. R. Rep.

OGGETTO

O.S.A.

Il Giudice di pace, verificata la tempestività del ricorso, fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 17.7.2014; ordinava all'autorità amministrativa che aveva emesso il provvedimento impugnato di depositare nella cancelleria dell'odierno giudicante, almeno dieci giorni prima dell'udienza, gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione od alla notifica della violazione.

L'autorità amministrativa resistente depositava memoria difensiva e gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione e alla notifica della violazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La contravvenzione elevata al ricorrente è per violazione dell'art.7, comma 1, lett.a) e comma 15.

Dalla lettura dell'art.7, comma 1, lett. a), dell'art.6, comma 4, lett. d) e dell'art.7, comma 15, C.d.S., questo giudice di pace ritiene che non vi siano i presupposti per la conferma della sanzione amministrativa opposta.

L'individuazione di aree di sosta condizionata al pagamento del ticket implica soltanto il pagamento, che nel caso di specie non è in contestazione, e non anche il rinnovo alla scadenza del tempo pagato.

Non esiste una norma che equipara il mancato rinnovo all'omesso pagamento.

L'ipotesi dell'omesso rinnovo del parcheggio può al più essere equiparato ad un rapporto di natura privatistica simile a quello previsto per la sosta in aree di parcheggio meccanizzato, sicchè può e deve essere richiesto il pagamento per il periodo di tempo residuale non pagato che è cosa diversa dalla sanzione per omesso pagamento della sosta.

Il verbale di contravvenzione opposto va quindi annullato poiché dagli atti non emergono sufficienti elementi di responsabilità a carico del ricorrente.

Si ritiene in ogni caso di operare la compensazione delle spese di lite.



P.Q.M.

udite le conclusioni delle parti;

visto l'art.204 bis C.d.S.,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Mongelli Piero
contro il Comune di Lecce, così provvede:

accoglie il ricorso;

compensa le spese di lite.

Lecce 17.7.2014

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giuseppe PAPARELLA

Depositato in Cancelleria

17 LUG 2014

oggi,

IL CANCELLIERE
Antonio Gianni Renna

